



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

## Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 DEL 29/12/2021

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 : APPROVAZIONE**

L'Anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **19:25**, presso l'**Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti **n° 10** ed assenti, sebbene invitati, **n° 3** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	CAMAIONI GIORGIA	X	
2	DI MASSIMANTONIO PIERA	X		9	PUGLIA ANTONIO	X	
3	LATTANZI LUCA		X	10	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
4	CORDONE DONATELLA		X	11	BALDINI NADIA	X	
5	BURRINI ANTONIO	X		12	LALLONE MONICA		X
6	CESARINI MASSIMILIANO	X		13	IEZZI DYLAN	X	
7	ROSSI MIRKO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Francesca De Camillis**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*"1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATO l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 30.12.2020;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al



comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;





TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Mosciano Sant'Angelo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

#### DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2020** delle società in cui il Comune di Mosciano Sant'Angelo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;



4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



---

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

**Area Finanziaria**

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 26/11/2021

**Il Responsabile del Settore**  
F.to (Daniele Gaudini)

---

**SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

---

Li, 26/11/2021

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
F.to (Daniele Gaudini)



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di delibera che precede;

**Dato atto** che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri ex art. . 49 del Tuel;

**Udita** la relazione del Vicesindaco **Mirko Rossi**, il quale sintetizza il contenuto della proposta;

**Uditi** i vari interventi, riportati in sintesi **nell'alleg. B)**

**Ritenuto** di dover provvedere alla sua approvazione;

**Con voti** favorevoli n. **7** ( Gruppo "Mosciano Democratica") e contrari n. **3** ( Gruppo "Obiettivo Mosciano"), espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Stante**, l'urgenza del provvedimento (adempimento di legge);

**Con voti** favorevoli n. **7** ( Gruppo "Mosciano Democratica") e contrari n. **3** ( Gruppo "Obiettivo Mosciano"), espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- 4<sup>^</sup> comma del Tuel.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il Sindaco**  
F.to (Galiffi Giuliano)

**Il Segretario Generale**  
F.to (Francesca De Camillis)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 10/01/2022 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 10/01/2022

**L'istruttore Amministrativo**  
F.to Valeria Amatucci

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 29/12/2021, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 10/01/2022 al \_\_\_\_\_.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**L'istruttore Amministrativo**  
F.to Valeria Amatucci

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, li 10/01/2022

**L'istruttore Amministrativo**  
Valeria Amatucci  
  






COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

SERVIZIO FINANZIARIO – UFFICIO RAGIONERIA

## RELAZIONE TECNICA

per

# Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate

(articolo 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 come modificato  
dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100)

oooooooooooooooooooooooooooooooo

IL Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

A norma dell'art. 4 comma 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del



decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

A norma dell'art. 20 T.U.S.P. entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune effettua un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, nel caso in cui ricorrono le seguenti condizioni contemplate dal comma 2 dell'art.20 citato:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all' articolo 4 del T.U.S.P.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.86 del 07.09.2021, esecutivo a norma di legge, l'Ente ha provveduto all'approvazione del bilancio consolidato del Comune di Mosciano Sant'Angelo dell'esercizio 2020.

Pertanto la presente relazione tecnica viene redatta per ciascuna delle seguenti società con i dati descrittivi e con la verifica dei presupposti e requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del T.U.P.S., in base alle indicazioni fornite con le linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro e Cortei dei Conti:

RUZZO RETI SPA

ASMEL CONSORTILE A R.L.

## 1. RUZZO RETI SPA

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01522960671
Denominazione	RUZZO RETI SPA
Data di costituzione della partecipata	2003
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	NO
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	NO

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	TERAMO
Comune	TERAMO
CAP*	64100
Indirizzo*	VIA NICOLA DATI 18
Telefono*	08613101
FAX*	
Email*	

\* campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00 Gestione diretta del servizio idrico integrato in modo prevalente nell'ambito del territorio ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale ATO Teramano

### ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) <sup>#</sup>	si
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	Società costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? <sup>§</sup>	no

M





NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: <sup>5</sup>	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	264
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	54.228
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	43.603

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	2.267.240	1.071.470	107.850	-2.522.837	13.540

#### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	52.537.789	50.062.561	40.633.825
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.983.139	5.921.107	5.618.159
di cui Contributi in conto esercizio	0	80.527	353.313

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	2,2727
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti



**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	<b>Si</b>

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	GESTIONE DIRETTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	no
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13) §</sup>	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis <sup>(14) §</sup>	Scegliere un elemento.
Note*	La società ha adottato un apposito piano industriale per la razionalizzazione del sistema depurativo con l'implementazione progressiva di impianti di telecontrollo delle reti idriche e fognarie, al fine di ottenere un miglioramento sulla qualità e un risparmio dei costi di manutenzione, personale ed energetici.

**2. ASMEL CONSORTILE A R.L.**

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	12236141003
Denominazione	<b>ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.</b>
Data di costituzione della partecipata	2013
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	NO





NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	NO
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	NO

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	VARESE
Comune	GALLARATE
CAP*	21013
Indirizzo*	VIA CARLO CATTANEO, 9
Telefono*	
FAX*	
Email*	

\* campo con compilazione facoltativa

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	SOCIETA AUSILIARIA DI COMMITTENZA - 829999

#### ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) <sup>#</sup>	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? <sup>§</sup>	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: <sup>§</sup>	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	





**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\***

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	29
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	65.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	8.320

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	109.305	800.467	402.740	212.657	310.371

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.932.5650	5.596.590	3.562.713
A5) Altri Ricavi e Proventi	428.965	384.063	98.720
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	0,22619995125
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Scegliere un elemento.



**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	<b>Si</b>

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	<b>No</b>
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	<b>Si</b>
Attività svolta dalla Partecipata	servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Descrizione dell'attività	Società di committenza ausiliaria
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	Scegliere un elemento.
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13) §</sup>	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis <sup>(14) §</sup>	Scegliere un elemento.
Note*	

La presente relazione viene redatta per il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Ente, di cui all'art.20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100.

**Il Responsabile del Settore Finanziario  
Daniele Gaudini**



Sintesi interventi relativi al punto n. 2) dell'o.d.g. – seduta del 29-12-2021.

Rossi Mirko:

Entro il 31 dicembre procediamo alla ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune, ai sensi dell'art. 20 del T.U.-

Come da allegati al bilancio consolidato, approvato lo scorso settembre, le società partecipate che rientrano nella ricognizione (e che, quindi, non rendono necessario adottare un nuovo piano di razionalizzazione o dismissioni) sono due: la Ruzzo Reti [che con una partecipazione di circa il 2% - se non ricordo male il 2,27%!- svolge come attività essenziale quella della gestione diretta del servizio idrico integrato] e la Asmel Consortile che, con una partecipazione esigua, veramente decimale, svolge, ad oggi, servizio ausiliario alla committenza. Sostanzialmente fornisce al Comune le piattaforme di contrattazione telematiche ed il supporto ausiliario alla committenza. Sono le uniche due partecipate che rientrano nel perimetro consolidato della Amministrazione Pubblica e, pertanto, con la delibera in adozione, si fa la ricognizione delle stesse e si prende atto che non verrà adottato alcun piano di razionalizzazione e/o dismissione.

Cianella M. Cristina:

La ricognizione delle partecipate, che non è un semplice adempimento di legge, dovrebbe andare, di pari passo, con quello che i maggiori Enti sovra comunali stanno facendo in questi giorni, cioè l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo!!!

Da quando siedo in questi banchi, il piano di razionalizzazione periodica ha comportato, stante alla evoluzione normativa, una tendenza a ridurre la partecipazione del Comune rispetto a varie società; oggi, detto piano, ci vede protagonisti della detenzione di due società di cui abbiamo sentito or ora menzione, ovvero la Ruzzo Reti e poi Asmel consortile a r.l.-

Sulla Ruzzo Reti sappiamo qual è la funzione ed il settore di attività della partecipazione. Ci è stato appena detto. E' una che è stata costituita per l'esercizio della gestione dei servizi di interesse generale quale, appunto, l'esercizio del servizio idrico integrato. La domanda che rivolgo ogni volta da questi banchi è di conoscere la funzione (*benché la nostra detenzione di quote sia minima*) di Asmel Consortile, tenendo conto che, oltre le pronunce che sono state emesse in merito dalla Corte Europea (che comunque non vengono recepite!), c'è anche un parere, ultimo, di ottobre 2021, per cui l'Anti-trust sconsiglia ai Comuni di far parte della Asmel, perché vi sarebbe la violazione del diritto e dei principi della concorrenza. Ma, al di là di quelle che sono le rilevanze e le questioni giuridiche, che non





assumono importanza in questo consesso (che, comunque potrebbe anche rispettarle!), ma posto che Asmel è una scelta politica di partecipazione, io vorrei sapere: da quando siamo soci attivi, anche se per una parte minima? Qual è stata, in virtù di detta partecipazine, l'utilità, il tempo, la celerità, la maggiore efficienza nell'azione amm.va, del Comune di Mosciano S.A.? Parliamo naturalmente della partecipazione in Asmel che, ovviamente, si occupa non solo del Comune di Mosciano S.A., ma di tutti i Comuni che ne fanno parte e che poi, anche in base all'importanza che svolgono, hanno una certa priorità per cui se noi, ai fini di una committenza di un servizio, dobbiamo stare in un elenco, in una attesa che questa committenza venga svolta da Asmel, la domanda è questa: i tempi dell'attesa, non dico che sarebbero più celeri se lo facessimo noi, ma se sono gli stessi della committenza in proprio, tanto vale gestircelo da soli il servizio.

Anche per una valorizzazione del personale che abbiamo in questo Ente!

Quindi, oggi, io vorrei un esempio concreto di quello che è il risultato della partecipazione in Asmel. Ovviamente annuncio voto contrario.

### **Mirko Rossi:**

Per la partecipazione in Asmel, io ricordo che abbiamo ragionato qui, in questo C.C., ormai qualche anno fa, quando è entrato in vigore l'obbligo della definizione delle funzioni di committenza in maniera aggregata. Ed è inutile ricordare quali siano state le peripezie a livello territoriale (non del Comune di Mosciano!) di tentare di creare forme aggregate di Centrali di Committenza... Prima l'Unione delle Colline del Medio Vomano (fu una esperienza fallimentare e detta Unione a tutt'oggi non riesce ad assolvere il servizio di che trattasi in maniera compiuta!)

In prima battuta l'adesione di qualche migliaia di comuni ad Asmel Consortile ha dato luogo alla possibilità di svolgere le funzioni di Centrale di Committenza pura. Dopodichè abbiamo avuto la possibilità [*...In deroga, con l'arrivo della pandemia...Anzi l'anno prima della pandemia, con il "Decreto Semplificazioni" ... "Sblocca Italia", se non ricordo male!...Credo fosse quello!!!*] di riportare, in deroga, all'interno dell'E.L., le funzioni di Centrale di Committenza.

Da quel momento e tutt'ora, di Asmel non utilizziamo più la funzione di Centrale di Committenza, ma come riportato nella scheda di ricognizione, utilizziamo i servizi di "ausilio alla committenza", ovvero quello di fornitura di supporto ausiliario al RUP, piuttosto che di messa a disposizione delle piattaforme telematiche di contrattazione, visto che è in vigore l'obbligo di utilizzo delle piattaforme di contrattazione e non più lo svolgimento delle procedure di gare con la vecchia metodologia (quella c.d. delle buste di offerta!...Ecco, sostanzialmente!) Se noi avessimo dovuto acquistare pacchetti software per ...Io posso portare l'esperienza personale di quando ero in Provincia, quando entrò in vigore l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche di contrattazione...L'acquisto della piattaforma telematica (della *software house* che noi oggi abbiamo in utilizzo al Comune di Maggioli)... Fu un acquisto di circa 32 mila euro della sola piattaforma di contrattazione + i canoni di manutenzione annuale.

Noi, con la semplice partecipazione in Asmel, abbiamo una piattaforma telematica che svolge, in regola, le funzioni di piattaforma di contrattazione e, quindi, ne utilizziamo i servizi, ma sicuramente non più quello di "Centrale di Committenza"! Ad oggi, le gare sono svolte dal Comune. Le Commissioni sono create e bandite dall'Ente...Asmel fornisce supporto di ausilio alla committenza ed al Rup, piuttosto che di fornitura della piattaforma di contrattazione. Quindi, questo è il ritorno che noi abbiamo con la partecipazione ad Asmel e credo che, visto anche l'importo esiguo a livello economico della partecipazione, sia sicuramente più conveniente, al momento, che acquistare piattaforme telematiche di *software house* indipendenti.

